

Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Indice

Misure di sostegno al credito: moratorie

Misure di sostegno al credito: garanzie

Misure di sostegno al credito: imprese esportatrici

Misure per le Imprese: Deroghe al codice civile e altre normative specifiche

Misure per le Imprese: Incentivi e Credito d'imposta

Misure di sostegno nel settore agricolo e della pesca

Misure per il terzo settore

Misure per il sostegno ai cittadini

La legge 24 aprile 2020 n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha convertito il D.L. «Cura Italia».

In questo documento troverete l'analisi delle misure per la liquidità a sostegno delle imprese e dei professionisti.



Misure di sostegno al credito: moratorie

MORATORIA PRESTITI E LINEE DI CREDITO

Viene introdotta una moratoria che congela, fino al prossimo 30 settembre 2020, le linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

Le misure consentono di:

1. utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se successivi. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso;
2. prorogare alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
3. sospendere, fino al 30 settembre 2020, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

La moratoria può riguardare anche finanziamenti agevolati, previa comunicazione all'ente incentivante.

Beneficiari

- **Micro, piccole e medie imprese (PMI)**, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, che, alla data del 17 marzo 2020, non hanno posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, **le imprese non devono avere rate scadute** (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Possono ricorrere alle moratorie anche le imprese che comunque sono in bonis anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.
- **Lavoratori autonomi** titolari di partita IVA, come specificato dal MEF.

Procedura

I soggetti interessati possono **inviare la comunicazione di moratoria via PEC** (o con altri meccanismi che consentano di tenere traccia della data certa) alle banche o agli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, i quali dovranno obbligatoriamente accettarla laddove siano rispettati i requisiti richiesti dal decreto legge.

Nella comunicazione il soggetto deve, tra l'altro, autodichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.

Per le suddette operazioni, verrà concessa automaticamente e gratuitamente da parte di una sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI (le cui disposizioni operative potranno essere integrate) una garanzia del 33%:

- sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca (punto 1), calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 17 marzo 2020;
- sui prestiti non rateali (punto 2);
- sulle singole rate e canoni sospesi (punto 3).

Tempistiche

Le misure sono applicabili **fino 30 settembre 2020**.

MORATORIA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DI MUTUI AGEVOLATI

- **Sospensione di 12 mesi del pagamento** delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.
- La sospensione del pagamento e **l'allungamento del piano di ammortamento** si applicano anche:
 - nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso;
 - alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data del 2 marzo 2020.

Beneficiari

- Soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi da Invitalia a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo')

Tempistiche

La richiesta per aderire alla moratoria deve essere presentata dai **beneficiari entro 60 giorni dal 2 marzo 2020** (data di entrata in vigore del D.L. n. 9/2020).

MORATORIA PAGAMENTI PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

- **Richiesta di sospensione fino a 12 mesi del pagamento** della quota capitale e degli interessi delle rate previste nel 2020 e non ancora versate, con il conseguente allungamento del piano di ammortamento:
 - **per le società in fase di preammortamento**, la concessione della moratoria prevede l'allungamento del piano di preammortamento per un massimo di 12 mesi dal 1° gennaio 2020;
 - **per le società che stanno già rimborsando la quota capitale**, è previsto l'allungamento per un massimo di 12 mesi del piano di ammortamento. Nel corso del 2020, l'azienda verserà esclusivamente la quota interessi relativa alla moratoria.

Beneficiari

- Imprese che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati Simest per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo 394/1981
- ✓ che non abbiano pagamenti insoluti antecedenti al 1° gennaio 2020 né abbiano una qualsiasi delle procedure di cui alla legge fallimentare od altra procedura avente effetti analoghi.

Come si applica

Secondo i criteri di adesione alla moratoria, definiti dal Comitato agevolazioni Simest del 24 marzo 2020:

- la moratoria può essere chiesta per tutti gli strumenti di finanziamento in essere a valere sul Fondo 394/81 alla data del 1° gennaio 2020;
- per il periodo di sospensione sarà applicato il tasso contrattuale di riferimento;
- al fine di ottenere la moratoria, è necessario estendere la garanzia esistente e notificarlo a SIMEST entro e non oltre il 31 dicembre 2020. In caso di mancata estensione della garanzia, si procederà alla revoca della moratoria, con obbligo di procedere all'immediata corresponsione di quanto dilazionato in un'unica soluzione. In caso di preammortamento si dovrà restituire il finanziamento secondo il piano originario.

Le aziende eleggibili alla moratoria saranno contattate da SIMEST oppure qualora non lo siano, per aderire alla moratoria, potranno scrivere all'indirizzo email info@sacesimest.it.

Tempistiche

Secondo i criteri di adesione alla moratoria, definiti dal Comitato Agevolazioni Simest del 24 marzo 2020, **i termini per l'adesione scadranno il 15 giugno 2020.**

MORATORIA DEI MUTUI PER GLI OPERATORI ECONOMICI VITTIME DI USURA

La disposizione prevede:

- la sospensione delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura;
- Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate;
- la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui.

Tempistiche

Disciplina transitoria **applicabile fino 31 dicembre 2020**.



Misure di sostegno al credito: garanzie

SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Per supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus, viene consentito:

- alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno una riduzione del fatturato;
- a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- allo Stato, di concedere controgaranzie fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato.

È demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il compito di definire le modalità di concessione della garanzia e la relativa procedura di escussione nonché di individuare i settori interessati dalla disposizione.

FONDO DI GARANZIA PMI

L'articolo è stato abrogato dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020 (decreto Liquidità, in corso di conversione), che ha introdotto una nuova disciplina transitoria (fino al 31 dicembre 2020) del Fondo di garanzia PMI in favore delle imprese, anche alla luce della normativa sugli aiuti di Stato ("State Aid Temporary Framework" della Commissione europea), nel frattempo intervenuta.

FONDO DI GARANZIA PMI PER I PRIMI COMUNI COLPITI DALL'EPIDEMIA COVID-19 ARTICOLO 49-BIS (EX ARTICOLO 25 DEL D.L. N. 9/2020)

Beneficiari

- Piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni della zona rossa individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo').

Oggetto

Garanzia del Fondo centrale di garanzia concessa a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro,

- 80% in garanzia diretta
- 90% in riassicurazione.

Fino a quando

Disciplina transitoria applicabile fino al 2 marzo 2021.



Misure di sostegno al credito: imprese esportatrici

MISURE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE

L'articolo è stato abrogato dall'articolo 2, comma 11, del D.L. 23/2020 (decreto Liquidità, in corso di conversione), il quale ha dettato ulteriori misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese.

FONDO SIMEST

Beneficiari

Imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Oggetto

Incremento di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo Simest, istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato

MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Viene istituito un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020.

Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative ed attività:

- realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE- Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
- potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e da ICE;
- cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;
- erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti per l'internazionalizzazione delle imprese concessi ai sensi della Legge 394/81. Tali cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis). I criteri e le modalità di applicazione del contributo dovranno esse stabiliti con una o più delibere del comitato agevolazioni di Simest.



Misure per le imprese: deroghe al codice civile e altre normative specifiche

RITARDI O INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Viene chiarito che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

Vengono dettate norme in materia di approvazione dei bilanci di società.

Oggetto

- Proroga dei termini per l'approvazione del bilancio 2019, con l'assemblea che può essere convocata entro 180 giorni (anziché 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, in deroga a quanto previsto rispettivamente per le società per azioni (S.p.A.) e per le società a responsabilità limitata (s.r.l.) dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.
- S.p.A., S.a.p.A. S.r.l. e società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
 - il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
 - l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
 - l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile
 - senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
 - Solo per le S.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
 - Incentivato un più ampio ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Fino a quando

Le previsioni trovano applicazione per tutte le assemblee ordinarie e straordinarie che verranno convocate fino al 31 luglio 2020, ovvero fino alla data (se successiva) in cui resterà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

ADEMPIMENTI RELATIVI A COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI

Prorogati al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di una serie di adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti.

Come si applica

Si tratta in particolare dei seguenti adempimenti:

- presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), per il quale la normativa vigente fissa il termine ordinario di presentazione al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli (la normativa vigente fissa il termine di presentazione al 31 marzo);
- presentazione al Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) della comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, delle quantità di RAEE trattate nell'anno precedente (la normativa vigente fissa il termine al 30 aprile di ogni anno);
- versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Deroga alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell'ambiente per l'effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti.

Come si applica

La norma, in particolare, dispone che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti (disciplinato dall'art. 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) è consentito:

- per un massimo di 18 mesi.



Misure per le imprese: incentivi e credito d'imposta

CONTRATTI DI SVILUPPO

Incremento di 400 milioni di euro la dotazione dei contratti di sviluppo.

BONUS PUBBLICITÀ

Introduzione di un regime straordinario per il bonus pubblicità, di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, come da ultimo modificato dal D.L. n. 59/2019 (articolo 3-bis), convertito dalla legge n. 81/2019.

Come si applica

- Per l'anno 2020, il credito d'imposta è calcolato nella misura unica del 30% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati (anziché entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali).
- Differimento della finestra temporale che consente la comunicazione per l'accesso al beneficio (la "prenotazione"), che dovrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020.
- Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 90/2018.

Fino a quando

Il regime straordinario è valido esclusivamente per l'anno 2020.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- Introduzione di un credito d'imposta per incentivare la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, quale misura di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Il D.L. Liquidità (D.L. n. 23/2020, articolo 30, in corso di conversione) estende l'agevolazione anche all'acquisto di dispositivi di protezione.

Beneficiari

Esercenti attività d'impresa, arte e professione

Come si applica

- **Credito di imposta pari al 50%** delle spese sostenute nel 2020 per:
 - la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
 - l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) (D.L. n. 23/2020, articolo 30);
 - l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi) (D.L. n. 23/2020, articolo 30);
 - l'acquisto di detergenti mani e i disinfettanti (D.L. n. 23/2020, articolo 30).
- **Credito MAX di 20.000 euro** e nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione dell'incentivo dovranno essere stabiliti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 16 aprile 2020 (30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Cura Italia, avvenuta il 17 marzo).

Tempistiche

Il credito d'imposta è valido solo per il periodo di imposta 2020.

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

- Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (immobili classificati nella categoria catastale C/1).

Beneficiari

- **Esercenti attività d'impresa**, titolari di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali, intestatari di un contratto di locazione di immobile C/1.
- Non spetta invece alle attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali, indicate negli allegati 1 e 2 del suddetto DPCM dell'11 marzo 2020 (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

Come si applica

- Il credito d'imposta è utilizzabile dallo scorso 25 marzo 2020, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (codice tributo "6914", istituito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E/2020).
- L'agevolazione matura a seguito dell'avvenuto pagamento del canone di locazione (Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E/2020, risposta 3.1).
- Il credito d'imposta:
 - non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP;
 - non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
 - non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Il credito d'imposta può essere fruito relativamente alle spese sostenute a marzo 2020 (per canoni di locazione relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1).

INCENTIVI PER LA PRODUZIONE E FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI

Beneficiari

- Imprese di tutte le dimensioni costituite in forma societaria, localizzate sull'intero territorio nazionale produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
- che dovranno realizzare un programma di investimenti, di valore compreso tra 200.000 e 2 milioni di euro

Oggetto

- Finanziamenti per la produzione di dispositivi di protezione individuale:
 - forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari,
 - anche ai medici con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza (modifica da conversione in legge).

Come si applica

- Finanziamenti gestiti da Invitalia (dotazione finanziaria di 50 milioni di euro).
- Il regime di aiuto è già stato già autorizzato dalla Commissione europea il 22 marzo 2020
- è stato attuato con l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza n. 4 del 23 marzo 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2020).
- Finanziamenti fino al 75% del programma di investimento con un prestito senza interessi (tasso zero),
- Previsto anche un sistema di premialità legato alla velocità di intervento, che trasforma il mutuo in fondo perduto:
 - al 100% se si conclude l'investimento in 15 giorni;
 - al 50% se si conclude in 30 giorni;
 - al 25% se si conclude in 60 giorni.
- All'ammissione del progetto è previsto inoltre un anticipo immediato del 60% delle agevolazioni, concesse senza garanzie.

Da quando

- Domande per accedere alle agevolazioni devono essere inviate esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Lo sportello è aperto dal 26 marzo 2020.
- Invitalia valuterà le domande in base all'ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.

AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE E DPI

- Per far fronte alla situazione epidemiologica da Covid-19, si consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle vigenti disposizioni.

Come si applica

- Al fine di avvalersi della suddetta deroga, i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche, e coloro che li immettono in commercio, inviano all'Istituto superiore di sanità (ISS) una autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
- Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'ISS ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'ISS, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto sopra indicato, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
- La stessa procedura è richiesta per i DPI; in questo caso l'ente di validazione è l'INAIL.
- Qualora all'esito della valutazione effettuata dall'ISS per le mascherine chirurgiche e dall'INAIL per i DPI, i prodotti risultino non conformi, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Fino a quando

- La deroga è applicabile fino al termine dello stato di emergenza (fissato al 31 luglio 2020, dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020).

CONTRIBUTI PER PRESIDIO SANITARI

- Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria Coronavirus:
 - l'Inail dovrà provvedere entro il 30 aprile 2020
 - a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare
 - alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008.

TAX CREDIT EDICOLE E PER LA RETE DI DISTRIBUZIONE E VENDITA

- Rinnovata la disciplina del tax credit per le edicole, introdotto dalla legge di bilancio 2019 e da ultimo modificata dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 806, legge n. 145/2018).

Come si applica

- Estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
- Ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
- Incremento da 2.000 a 4.000 euro dell'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario.

Fino a quando

- Le modifiche sono valide per l'anno 2020.

CONTRIBUTI A TAXI E NCC PER INSTALLARE PARATIE DIVISORIE

Beneficiari

- Soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea,

Oggetto

- Contributo per dotare i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie per separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.
- Stanziamento previsto è pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020.
- Contributo fino ad esaurimento delle risorse, nella misura indicata nel decreto attuativo e comunque non superiore al 50% per cento del costo di ciascun dispositivo installato.
- È demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 16 maggio 2020 (60 giorni dall'entrata in vigore del decreto Cura Italia, avvenuta il 17 marzo), il compito di definire l'entità massima del contributo riconoscibile e disciplinare le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.



Misure di sostegno nel settore agricolo e della pesca

Vengono previste numerose misure in favore del comparto agricolo e della pesca.

Come si applica

- **Aumento dal 50 al 70%**, per il solo 2020, della percentuale di contributi previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) di cui le imprese agricole possono richiedere in anticipo;
- Amministrazioni pubbliche possano posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato, alla regolarità contributiva e fiscale e alla conformità alla certificazione antimafia;
- **Condizioni restrittive** dovute all'emergenza COVID-19 integrano i casi di urgenza che legittimano il pagamento, fino al 31 dicembre 2020, dei contributi derivanti dalla politica agricola comune e nazionali, anche in assenza dell'informazione antimafia;
- **Copertura spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari** o per ristrutturare i debiti con la copertura dei costi degli interessi sui mutui maturati nel corso degli ultimi 2 anni nonché per sostenere le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività (Fondo da 100 milioni di euro per l'anno 2020)
- Individuazione come pratica commerciale sleale vietata la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19;
- Estensione, alle imprese agricole la possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia PMI;
- Bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli, pubblicato entro il 30 settembre 2020;
- **Riprogrammazione delle risorse previste** dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca;
- Concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni indicati nell'allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo!);
- **Rinegoziazione dei mutui e gli altri finanziamenti**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in essere al 1° marzo 2020 richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere (anche amministrativo, comprese le spese istruttorie) a carico dell'impresa, , e, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, devono assicurare condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse;

- Estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca (di cui all'articolo 1, comma 354, della Legge n. 311/2004) agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

MISURE PER IL TERZO SETTORE

- **Rinvio dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020**, del termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) utilizzando le maggioranze semplificate.
- Fino al 31 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri Onlus, ODV, ASP.
- Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali si adeguano alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
- **Rinvio al 31 ottobre 2020 del termine utile per l'approvazione dei bilanci** di esercizio delle Onlus, delle ODV e delle ASP, per le quali la scadenza del termine di approvazione ricade all'interno del periodo emergenziale (1° febbraio-31 luglio 2020). Tale disposizione è estesa anche alle Associazioni e Fondazioni, alle Associazioni non riconosciute e ai Comitati nonché agli enti pubblici e privati diversi dalle società, ai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.
- Per il solo 2020, le organizzazioni e associazioni destinatarie del contributo del 5 per mille sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi relativi all'anno 2017 entro il 31 ottobre 2020 e che alla medesima data del 31 ottobre 2020 sono prorogati i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.
- Per il solo 2020, la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite dal 5 per mille possa avvenire entro 18 mesi dalla data di ricezione delle somme medesime in luogo di un anno.
- **Proroga di un anno della cadenza (da "almeno biennale" a "almeno triennale") della verifica e del controllo delle capacità** e dell'efficacia acquisita, nella cooperazione allo sviluppo, dalle organizzazioni della società civile e dagli altri soggetti senza finalità di lucro (c.d. "soggetti della cooperazione").

FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI FIR

- Viene modificata la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018.

Come si applica

- Agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40% dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.
- Proroga ulteriore del termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020.

FONDO DI SOLIDARIETÀ MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

- L'articolo interviene sulla disciplina del Fondo di solidarietà mutui prima casa (cosiddetto "Fondo Gasparrini"), che consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.
- Le nuove disposizioni sono state recepite dal D.M. 25 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo 2020).

Come si applica

- 1) in via transitoria, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge (vale a dire dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020):
 - Estensione del Fondo ai lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus. Con il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020, articolo 12, comma 1) è stato chiarito l'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo, includendo tutti i lavoratori autonomi, tra cui rientrano anche artigiani e commercianti;
 - Accesso al Fondo senza la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

- Aumento da 250.000 a 400.000 euro dell'importo massimo del mutuo che può beneficiare dell'intervento del Fondo;
 - Possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
 - Possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo prima casa, di cui all'art. 1, comma 48 lettera c) della Legge n. 147/2013;
2. in via permanente, il pagamento, da parte del Fondo, degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione nella misura del 50%. Tale pagamento può essere richiesto dal mutuatario in caso di mutui, erogati da intermediari bancari/finanziari;
 3. in via permanente, con il nuovo comma 2-bis (che riproduce l'articolo 26 del D.L. 9/2020), inserito nel corso di conversione, l'estensione dell'intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
- Il D.L. Liquidità (D.L. n. 23/2020, in corso di conversione) ha previsto all'art. 12, comma 2, che per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto (vale a dire dal 9 aprile 2020 al 9 gennaio 2021) l'accesso al Fondo è consentito anche nelle ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.